

“ SIA Aree Sisma” un trattamento economico che può essere concesso agli abitanti dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, con l'obiettivo di mitigare l'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione.

Possono richiederlo coloro che non hanno i requisiti per accedere al **SIA ordinario** e, alla data dei relativi eventi sismici, erano residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal terremoto (l'elenco completo dei Comuni è consultabile negli allegati 1, 2 e 2-bis del **Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189**).

Il **modulo di domanda** va presentato al medesimo servizio competente territorialmente per la raccolta delle domande del SIA (Comune di residenza o Ambito territoriale in caso di gestione associata dei servizi, oppure attraverso ulteriori modalità eventualmente individuate da ciascun Comune).

CRITERI

Oltre al requisito di residenza e dimora, al momento della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio il nucleo familiare deve essere in possesso di un **valore dell'ISEE o dell'ISEE corrente inferiore o uguale a 6.000 euro**. Quindi per presentare la domanda occorre avere un ISEE in corso di validità o aver già presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell'ISEE.

Ai soli fini dell'accesso al SIA Aree Sisma, il calcolo dell'ISEE corrente viene effettuato escludendo:

- dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili e a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio;
- dal computo dell'indicatore della situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare sopra indicato.

Sono invece comprese nel calcolo le prestazioni godute a seguito degli eventi sismici e in particolare:

- il contributo di autonoma sistemazione (CAS);
- le indennità di sostegno al reddito dei lavoratori;
- i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

Pertanto, coloro che abbiano avuto una variazione della condizione lavorativa e/o, per effetto del terremoto, abbiano avuto beni immobili distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili o fatti oggetto di misure temporanee di esproprio, e/o coloro che abbiano percepito le prestazioni erogate a seguito degli eventi sismici, nel momento in cui presentano la domanda devono compilare il **modulo DSU per il calcolo dell'ISEE corrente Aree Sisma**.

BENEFICIO ECONOMICO

L'ammontare del **beneficio economico** equivale a quello del **SIA ordinario**: quindi da **80 a 480 euro al mese** sulla base della numerosità e delle caratteristiche del nucleo familiare, definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa. Il beneficio decorrerà dall'ultimo bimestre del 2017, avrà una durata massima di 12 mesi e verrà erogato attraverso l'attribuzione di una **carta di pagamento elettronica**, utilizzabile per l'acquisto di beni di prima necessità.

CRITERI ORDINAMENTO FAMIGLIE

Il SIA Aree Sisma verrà concesso nei limiti delle risorse disponibili, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017. In caso di risorse insufficienti, accederanno alla misura le famiglie che presentano le seguenti caratteristiche, secondo l'ordine di seguito indicato:

- a) un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente pari o inferiore a 3.000 euro, che non posseggono i requisiti per accedere in via ordinaria al SIA, ordinati sulla base del valore dell'ISEE medesimo;
- b) i nuclei familiari che presentano un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente superiore a 3.000 euro, ordinati in base al punteggio nella **valutazione multidimensionale del bisogno**. A tale fine, il punteggio relativo alla condizione economica è così attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 240. A parità di valore della scala di valutazione multidimensionale, l'elenco è ordinato in base al numero di componenti minorenni e, a parità di tale numero, in base all'età del componente più piccolo, e, successivamente, in assenza di componenti minorenni, in base all'età del componente più anziano.